



l'identità non sia attribuibile in maniera certa ed i soggetti sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato (Cass. Sez. IV, 10.02.09 n. 11792).

## - **QUESTIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI REDDITUALI**

### 1) **Rapporti di convivenza**

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, si deve fare riferimento ai redditi conseguiti da ogni componente della famiglia dell'istante (art. 76 DPR 115/02). Nel concetto di nucleo familiare, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, va inclusa la stabile convivenza di fatto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche e va estesa a tutti quei rapporti di consolidata reciproca assistenza, la cui prova può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia conto della stabile condivisione degli spazi di uno stesso immobile (Cass, sez. IV 17.02.2005 n. 19349). Per tali ragioni, vi rientra il convivente more uxorio. Ne risulta viceversa esclusa la coabitazione occasionale, per ospitalità o per condivisione dell'immobile in locazione.

Dei redditi della persona convivente non si terrà conto solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 76, comma quarto, DPR 115/02, e cioè quando si tratti di esercizio di un diritto in conflitto di interesse con quello del familiare convivente (ad esempio separazione personale o persona offesa dal reato commesso da soggetto convivente). Si tiene conto del solo reddito personale anche quando si tratti di diritti della personalità (ad esempio divorzio, rettifica del sesso), a prescindere dal conflitto di interessi, per cui l'eventuale rilevanza del reddito di persona che conviva con l'istante, ma che con lui non si trovi in condizioni di conflitto, ad esempio figlio maggiorenne lavoratore, avrà incidenza nel calcolo del reddito complessivo nelle cause di separazione e non in quelle di divorzio.

### 2) **Indicazione del reddito**

La nozione di reddito rilevante è specificata dall'art. 76 DPR 115/02 che vi include non solo *"il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (...) ma anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"*. Ancora, di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza 06.03.2019 n. 12410, ha precisato che *"ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta"* (si tiene conto di ogni fonte reddituale, a es. anche proventi da lavoro irregolare, borse di studio, ecc.).

Saranno ovviamente escluse quelle fonti reddituali che la giurisprudenza nel corso degli anni ha ritenuto non computabili ai fini della soglia reddituale rilevante (a solo titolo di esempio: indennità di accompagnamento. Cass. Pen. 26302/18 e 28842/15).

Onde agevolare l'individuazione dei redditi computabili ai fini della fruizione del beneficio, viene allegato al presente protocollo lo schema riassuntivo elaborato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e già pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di

Gorizia, con la specificazione che esso andrà integrato e adeguato ad eventuali nuove pronunce giurisprudenziali e che l'elencazione in esso contenuta non risulta esaustiva.

Coloro che dichiarano di non percepire reddito (reddito zero), dovranno dichiarare anche gli aiuti economici e non occasionali percepiti da familiari e da terzi **(tuttavia, il reddito di costoro non sarà reddito rilevante ai fini del limite di calcolo del tetto massimo se non ricorrono le altre condizioni, prime fra tutte la convivenza).**

### 3) **Cittadini stranieri**

I cittadini stranieri devono depositare la certificazione dei redditi come per i cittadini italiani e, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovranno allegare certificazione consolare competente che attesta la veridicità dei redditi percepiti all'estero (art. 70, comma secondo, DPR 115/02). Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 157/2021, se il cittadino extra UE chiede alla propria rappresentanza consolare l'attestazione di cui all'art. 79 DPR 115/02, sarà sufficiente il deposito della copia della richiesta inoltrata al proprio consolato ai sensi dell'art. 79 DPR 115/02.

### 4) **Anno di riferimento del reddito rilevante ai fini della fruizione del beneficio**

L'art. 76, comma primo, DPR 115/02 prevede che l'annualità di riferimento è quella relativa all'ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge (Cass., sez. IV, 15.06.2004, 17.01.2020).

## - **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REDDITI**

### 1) **Autocertificazione**

Anche in mancanza di ultima dichiarazione dei redditi, l'istante dovrà autocertificare il reddito dell'anno precedente (non potrà mai essere allegato come documento attestante i redditi percepiti l'indicatore della situazione economica equivalente: ISEE).

## - **LE SPESE GENERALI FORFETTARIE**

In aderenza all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il provvedimento di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 1°, della L. 247/12 e del DM 55/14 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice" (Cass. 9385/19), le liquidazioni dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, includeranno le spese generali nella misura del 15%, salva motivata riduzione da parte del magistrato.

## **PROCEDIMENTI CIVILI**

## - **MODALITA' DEL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE**

### 1) **Deposito domanda**

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato andrà depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia e, qualora si tratti di domanda proveniente dal difensore, andrà caricata sulla piattaforma in uso al gestionale dell'Ordine (RICONOSCO), allegando tutti i documenti per essa.

- **ONERI SUCCESSIVI ALL'AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA DA PARTE DEL COA**

**Deposito nel fascicolo telematico**

- 1) Onde accelerare la procedura di liquidazione e consentire il rispetto del termine stabilito dall'art. 83 bis DPR 115/02, all'atto dell'avvio del procedimento civile, il difensore avrà cura di depositare nel fascicolo telematico, sin dal momento dell'iscrizione a ruolo della causa o della costituzione in giudizio, oltre a copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato notificata all'interessato dal COA di Gorizia, anche copia dell'istanza inoltrata alla segreteria del COA, in modo che il magistrato o il collegio possa verificare il giorno in cui è stata depositata la domanda e dunque accertare la decorrenza del beneficio (art.li 82 e 109 DPR 115/02).
- 2) Al deposito andrà allegato un documento da cui risulti che il difensore è abilitato alla difesa di coloro che possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Per non gravare oltremodo la segreteria dell'Ordine degli Avvocati il suddetto requisito potrà essere autocertificato ed in ogni caso il relativo dato sarà verificabile sul sito dell'Ordine sul quale è pubblicato elenco degli iscritti, inseriti nella relativa lista.
- 3) All'atto della richiesta finale di liquidazione, il difensore avrà cura di depositare anche i documenti eventualmente utili ad accertare l'ammontare del reddito rilevante per tutti gli anni di durata del procedimento, sino al momento conclusivo della causa (ultimo atto difensivo), essendo irrilevanti eventuali modifiche successive. A discrezione del magistrato tale condizione potrà essere autocertificata. Solo in caso di ulteriori necessari chiarimenti, il giudice potrà posticipare la liquidazione ad un momento successivo a quello conclusivo della fase o del procedimento.

- **LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE**

**1) Tempistiche e modalità**

Onde consentire il rispetto del termine ex art. 83, comma tre bis, T.U.S.G., l'istanza di liquidazione andrà depositata con tutta la documentazione ad essa corredata con l'ultimo atto difensivo (udienza di precisazione delle conclusioni, udienza di discussione orale ecc., deposito ultima nota scritta). Per agevolare il relativo reperimento nel fascicolo telematico la richiesta andrà depositata come atto autonomo e non come allegato.

Nell'istanza sarà sempre necessario indicare il valore della causa e dell'importo richiesto per ciascuna delle fasi maturate.

Il termine per il deposito del decreto di liquidazione potrà essere derogato dal magistrato, ove effettivamente lo stesso intenda ricorrere ad una motivata richiesta di integrazione (art. 79, comma tre T.U.S.G.), richiesta che comunque conterrà il termine concesso per il relativo deposito.

In caso di revoca o rinuncia al mandato da parte del precedente difensore, il nuovo difensore, eventualmente subentrato, avrà cura di notificare il precedente collega della fine del procedimento e della conseguente possibilità di deposito della richiesta di liquidazione dei propri compensi.

Eventuali richieste di aumento in percentuale dei compensi dovranno essere motivate sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa.

## **PROCEDIMENTI PENALI**

### **MODALITA' DEPOSITO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE**

1) L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale andrà depositata sul portale per il deposito degli atti penali. Nel caso in cui la cancelleria non sia riuscita a scaricare l'istanza in prossimità dell'udienza, sarà cura del difensore depositare una copia attestante l'avvenuto deposito tramite il portale.

### **DOCUMENTI DA ALLEGARE**

1) All'istanza andrà allegato un documento da cui risulti che il difensore è abilitato alla difesa di coloro che possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Per non gravare oltremodo la segreteria dell'Ordine, il suddetto requisito potrà essere autocertificato, ed in ogni caso il relativo dato sarà verificabile sul sito dell'ordine sul quale è pubblicato elenco degli iscritti, inseriti nella relativa lista.

### **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE**

1) Il deposito della richiesta di liquidazione andrà effettuato sul portale SIAMM, ed alla stessa andrà sempre allegato il decreto di ammissione al beneficio. Anche per agevolare l'eventuale liquidazione con decreto emesso direttamente in udienza, il difensore avrà cura di depositare all'ultima udienza utile, copia della richiesta di liquidazione, già inserita sul portale SIAMM con i relativi allegati.

2) Nell'istanza di liquidazione dei compensi, il difensore avrà cura di indicare le attività difensive svolte per ciascuna fase.

3) La richiesta di liquidazione relativa alla fase delle indagini preliminari andrà depositata al GIP, anche prima delle successive fasi dibattimentali ed andrà liquidata dal GIP/GUP, in concomitanza o immediatamente dopo l'udienza preliminare, o in sede di archiviazione del procedimento o comunque con il provvedimento conclusivo della fase, qualora il GIP sia risultato investito delle attività processuali che gli sono proprie. Se viceversa non si sia svolta alcuna attività difensiva davanti al GIP o in ipotesi di citazione diretta, la fase delle indagini verrà liquidata dal Giudice di primo grado unitamente alla liquidazione (art. 83, comma secondo DPR 115/02). Andrà liquidata dal giudice investito della fase predibattimentale, l'onorario spettante al difensore che abbia svolto attività difensiva in tale fase (Cass. 33055/2025).

### **DECRETO DI LIQUIDAZIONE:**

### 1) Per l'imputato

Ove un tanto risulti possibile ed il difensore abbia provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione secondo le modalità indicate al punto che precede, la liquidazione del compenso avverrà contestualmente alla lettura del dispositivo, o contestualmente al deposito del successivo provvedimento conclusivo del giudizio.

### 2) Per la parte civile

Ai sensi dell'art. 110 T.U.S.G., la liquidazione contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento viene tralata in un successivo decreto di pagamento di importo uguale a quello contenuto in sentenza (Cass. Sez. VI, 06.03,2019 n. 20552).

#### - LIQUIDAZIONE RICHIESTA PER IMPUTATO IRREPERIBILE

- 1) Per i casi di difesa d'ufficio di indagati o imputati irreperibili, in conformità a quanto disposto e previsto dall'art. 117 DPR 115/02 e a quanto previsto dai protocolli di altri Tribunali, al difensore dell'imputato irreperibile dovrà essere riconosciuto un importo complessivo a titolo di competenze maturate sino alla pronuncia della sentenza ex art. 420 quater c.p.p. pari a complessivi euro 500,00.

All'istanza di liquidazione andrà allegato: 1) l'atto di nomina a difensore 2) la dichiarazione di irreperibilità.

#### - LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE D'UFFICIO PER INSOVIBILITA'

- 1) In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Si considera inoltre presuntivamente sussistente l'impossibilità di recupero forzato nei casi in cui emerga ragionevolmente dagli atti processuali l'impossidenza dell'assistito (ad es. perché soggetto senza fissa dimora o irregolare sul territorio dello Stato), sempre che dai medesimi atti non emergano circostanze concrete di segno contrario.

#### Il Presidente del Tribunale

dott. Riccardo Merluzzi



RICCARDO  
MERLUZZI  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
19.03.2026  
16:51:43  
GMT+01:00

#### La Presidente dell'Ordine

avv. Lucia Galletta



Lucia  
Galletta  
19.03.2026  
16:57:37  
GMT+01:00

**PROTOCOLLO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATI SOTTOSCRITTO  
DAL TRIBUNALE DI GORIZIA, DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI GORIZIA ED AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE  
PROVINCIALE DI GORIZIA**

Visto il protocollo, sottoscritto in data 19.03.2026 dal Tribunale di Gorizia e dall'Ordine degli Avvocati di Gorizia, che contiene le modalità ed i principi che regolano l'iter di presentazione, valutazione e liquidazione delle istanze di ammissione al beneficio (allegato n. 1).

Nella doverosa ed imprescindibile premessa che il presente protocollo si propone di garantire la piena realizzazione delle misure apprestate dalla legge per i soggetti non abbienti, ma al contempo assicurare l'effettività del diritto di difesa, prevenendo situazioni di incertezza o di pregiudizio economico derivanti al difensore da eventuali provvedimenti di revoca del beneficio, risulta imprescindibile il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate di Gorizia. Infatti, nell'ottica di agevolare la rapida evasione dell'attività di verifica che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, esegue sui decreti di ammissione provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia e sui decreti di ammissione al patrocinio a spese dello stato emessi dal Tribunale si concorda che:

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia si impegna a comunicare all'Agenzia delle Entrate con cadenza bimestrale, tutte le delibere di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato, sulla base di un elenco che indichi per ciascun procedimento di ammissione tutti i dati dichiarati dal beneficiario al momento del deposito della domanda, con specifica evidenza di quelli per i quali non andrà valutato il reddito dell'intero nucleo familiare;
- il Consiglio dell'Ordine, prima della pronuncia della delibera di ammissione, potrà consultare l'Agenzia delle Entrate in via preventiva, ove sorgano difficoltà interpretative in ordine a determinate poste di reddito o situazioni personali dell'istante, che si rivelino particolarmente complesse;
- il Tribunale si impegna a comunicare all'Agenzia delle Entrate con cadenza bimestrale tutti i decreti di ammissione al patrocinio a spese dello stato emessi dai magistrati, nonché le eventuali revoche che siano nel frattempo intervenute, in modo da interrompere l'eventuale attività di verifica avviata dall'Agenzia delle Entrate;
- l'Agenzia delle Entrate si impegna a comunicare al Tribunale e per conoscenza anche al Consiglio dell'Ordine, con cadenza bimestrale, gli esiti delle verifiche per le quali il Tribunale stesso debba pronunciare la revoca del beneficio.

**Il Presidente del Tribunale**

**La Presidente dell'Ordine**

**Per l'Agenzia delle Entrate –  
Direzione Provinciale  
di Gorizia**

dott. Riccardo Merluzzi

avv. Lucia Galletta

dott.ssa Anna Pecoraro

<b>Tipo di reddito/provento</b>		<b>Riferimento</b>
Aiuti economici non occasionali da terzi	Proventi diversi	Cass. 36362/10
Assegni alimentari corrisposti ex art. 433 cc	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.i), TUIR
Assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.i), TUIR
Assegno di mantenimento per i figli definito in sede giudiziale	Contributo al mantenimento figli	Cass. 18818/16, 24378/19
Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno di mantenimento a favore di coniuge separato/Assegno divorzile	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.i), TUIR
Assegno di maternità (dello Stato / dei Comuni)	Prestaz. soc. non soggette IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno mensile per invalidi parziali	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG; Cass. 9067/12
Assegno per il nucleo familiare dei Comuni con tre o più figli minorenni	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno Sociale (già Pensione sociale)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Bonus asilo nido e forme di supporto presso l'abitazione	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Borsa/Assegno/Sussidio di studio o addestramento professionale	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.c), TUIR
Carta Acquisti (art. 81, c. 2, DL 112/2008).	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Cassa Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori sociali	Redditi imponibili	Art.49, c.1, TUIR
Diaria per migranti (cd. Pocket Money)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Indennità corrisposta per esercizio di pubbliche funzioni	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.f), TUIR
Indennità Covid	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Indennità di comunicazione ai sordi	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Indennità di trasferta/Rimborsi forfetari in ambito dilettantistico	Redditi imponibili	Art.67, c.1 lett.m), TUIR
indennità mensile di frequenza	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Indennità speciale per i ciechi civili parziali ("ventesimisti")	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Interessi su c/c, Libretti postali, BOT, CCT, BTP ecc.	Redditi imponibili	Art.44, c.1, TUIR
NASpI / Dis-Coll (indennità di disoccupazione)	Redditi imponibili	Art.49, c.1,TUIR; Cass.27106/20
Onorari per componenti di seggi elettorali	Proventi diversi	A.E. risoluzione 150-E/2008
Pensione di anzianità o vecchiaia, pensioni di guerra	Redditi imponibili	Art.49, c.2, lett.a), TUIR
Pensione di cecità (assoluta/parziale)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Pensione di inabilità agli invalidi civili (pensione di invalidità civile)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Cass.23223/16; 27106/20
Pensione per sordità	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG

Proventi di attività illecite	Proventi diversi	Cass. 36362/10, 26258/17
Proventi di lavoro irregolare/sommerso	Proventi diversi	Cass. 36362/10
Proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile	Proventi diversi	Cass. 36362/10
Redditi d'impresa	Redditi imponibili	Art.55 sgg., TUIR
Redditi di capitale	Redditi imponibili	Art.44 sgg., TUIR
Redditi di lavoro autonomo	Redditi imponibili	Art.53 sgg., TUIR
Redditi di lavoro dipendente / Somme a titolo di arretrati / TFR	Redditi imponibili	Artt. 49-50, TUIR
Redditi di locazioni abitative e commerciali	Redditi imponibili	A.E. risp. 278/20
Redditi fondiari	Redditi imponibili	Artt. 25 sgg., TUIR
Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	A.E. interpello 956-2517/20
Reddito di Emergenza / Reddito di Inclusione	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Ricavi da vendita di beni immobili	Proventi diversi	Art.76, c.3, TUSG
Ricavi da vendita di beni pervenuti per successione ereditaria	Redditi imponibili	Cass. 38486/08
Risarcimento assicurativo per mancata percezione di reddito	Proventi diversi	Cass. 20234/20
Risarcimento per danno biologico	NON RILEVANTE	Cass. 20234/20
Somme ricevute in forza di sentenza ex art. 429, c. 3, cpc	Redditi imponibili	Art.49, c.2 lett.b), TUIR
Vincite di lotterie e concorsi a premi	Redditi imponibili	Art.69, TUIR